PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 5 – UNITÀ AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROCEDURA NEGOZIATA

per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 150.000 e comunque inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), e comma 4, e dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023)

OGGETTO DELL'APPALTO

"APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE VALLONE SAN VITO – SAN LORENZO"
COMUNE DI TREVICO (AV)

CUP D84H20001140001

CIG B54655063A

Fondi PNRR - "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza",

nell’ambito della Missione 2: “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente C4: “Tutela del territorio e della risorsa idrica” Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”

LETTERA DI INVITO
TRASMESSA A MEZZO PEC SU PIATTAFORMA TRASPARE

Spett.le OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE VALLONE SAN VITO – SAN LORENZO nel Comune di Avella (AV).
Invito a procedura negoziata

Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta per l'appalto della presente "procedura negoziata", di cui alla determina del Dirigente Settore 5 della Provincia di Avellino n° 139/2025.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica TRASPARE (di seguito Piattaforma), al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL suaprovincia.avellino.traspare.com, per l'assegnazione dei lavori di cui sopra.
Tutti gli interessati dovranno inserire nella Piattaforma, entro il termine perentorio delle **ore 8.30 del giorno 03.03.2025** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente secondo quanto richiesto nel Manuale operativo di gara (Allegato 0). L'offerta può essere trasmessa, pertanto, unicamente mediante la piattaforma telematica TRASPARE, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera d'invito-disciplinare di gara e da tutti gli atti di gara allegati alla presente.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte esclusivamente tramite la piattaforma TRASPARE, utilizzando la procedura descritta alla SEZIONE II.2 della presente lettera d'invito-disciplinare di gara.

In conformità all'art. 226, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, "*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*." Inoltre, così come precisato dalla Circolare datata 12/07/2023 ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative", continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii. e di tutte le altre disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Si rammenta che, *ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice*, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Distinti saluti.

Il Dirigente Settore 5
f.to Arch. Giuseppina Cerchia

Il Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Alessio Nicolino

INDICE

SEZIONE I 6
PREMESSE 6
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 6
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento 6
I.3) Invio della lettera d'invito e pubblicazione dell'esito di gara 6
I.4) Piattaforma telematica di negoziazione 7
I.4.1) Dotazioni tecniche 7
I.4.2) Identificazione 8
SEZIONE II 8
DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
II.1) Documenti di gara 8
II.2) Chiarimenti 8
II.3) Comunicazioni 9
SEZIONE III 9
OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo 9
III.2) Importo a base d'appalto, suddivisione in lotti, categorie delle lavorazioni e della progettazione 9
III.3) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione 11
III.4) Revisione prezzi 11
III.5) Modifiche del contratto in fase di esecuzione 11
III.6) Contabilità, pagamenti, anticipazione e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 11
SEZIONE IV 12
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
SEZIONE V 13
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
SEZIONE VI 15
REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA 15
VI.1) Requisiti di idoneità professionale 15
VI.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale 15
VI.3) Indicazioni sui requisiti speciali dei raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 19
VI.4) Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 20
SEZIONE VII 21
AVVALIMENTO 21
SEZIONE VIII 22
SUBAPPALTO 22
SEZIONE IX 23
ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 23
IX.1) Valutazione di impatto criminale 23
IX.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007 23
IX.3) Codice di comportamento - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Protocollo di legalità 23
IX.4) Clausole relative al finanziamento 23
IX.5) Clausole di esecuzione relative a fondi a valere sulle risorse PNRR e PNC 23
IX.5.1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. 24
IX.5.2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. 24
SEZIONE X 24
GARANZIA PROVVISORIA 24
SEZIONE XI 24
SOPRALLUOGO 24
SEZIONE XII 25
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 25
SEZIONE XIII 25
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 25
XIII.1) Regole per la presentazione dell'offerta 26
SEZIONE XIV 27
SOCCORSO ISTRUTTORIO 27
SEZIONE XV 28
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
XV.1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura 28

XV.2) Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. n. 14/2019 ... 31
XV.3) Documentazione in caso di avvalimento ... 32
XV.4) Documentazione ulteriore per i soggetti associati ... 32
SEZIONE XVI ... 33
OFFERTA TECNICA ... 33
SEZIONE XVII ... 34
OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA ... 34
SEZIONE XVIII ... 36
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE ... 36
XVIII.1) Criterio di aggiudicazione ... 36
XVIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta ... 36
XVIII.3) Valutazione delle offerte tecniche ... 37
XVIII.4) Valutazione delle offerte tempo ed economiche ... 38
XVIII.5) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse ... 39
XVIII.6) Modalità di aggiudicazione ... 39
SEZIONE XIX ... 39
COMMISSIONE GIUDICATRICE ... 39
SEZIONE XX ... 40
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ... 40
SEZIONE XXI ... 40
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 40
SEZIONE XXII ... 40
VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE TEMPO ED ECONOMICHE ... 40
SEZIONE XXIII ... 41
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ... 41
SEZIONE XXIV ... 42
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ... 42
SEZIONE XXV ... 43
ACCESSO AGLI ATTI ... 43
SEZIONE XXVI ... 43
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 43
SEZIONE XXVII ... 43
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 43
ALLEGATI: ... 45
ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI: ... 45

SEZIONE I
PREMESSE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	Amministrazione competente delegata	Amministrazione delegante
DENOMINAZIONE	**SUA Provincia di Avellino**	Comune di Trevico
Servizio/Settore/Ufficio responsabile	Settore 5	Area Ufficio Tecnico
Indirizzo sede operativa	Corso Vittorio Emanuele - CAP 83100	Via Nicola Petrilli n. 6 – CAP 83058
Località/Città/Provincia	Avellino	Trevico (AV)
Telefono	0825 790401	0827.96014
Posta elettronica certificata	sua@pec.provincia.avellino.it	segreteria@pec.comune.trevico.av.it
Indirizzo Internet (URL)	https://suaprovinciaavellino.traspare.com/	https://www.comune.trevico.av.it/
Codice AUSA	0000234431	0000241024

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi SEZIONE II;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi SEZIONE I;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: SEZIONE II;

Questa Stazione Unica Appaltante (SUA) in esecuzione degli atti indicati alla successiva SEZIONE I.2 ha indetto una gara per affidare i lavori di cui al progetto in oggetto.
L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), e comma 4, e dell'art. 44 del Codice*.
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'Ing. Angelo Cipriano – incaricato presso il Servizio delegante – e il Responsabile del Procedimento di gara (RdP) presso la SUA, in qualità di Servizio delegato, è l'Ing. Alessio Nicolino.

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Validazione
 Atto di validazione in data 10.01.2025
- Atto di approvazione
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2025
- Indizione gara
 Decisione a contrarre del Responsabile dell'Amministrazione delegante n. 4RG del 17.01.2025 (n. 2RS del 17.01.2025);
 Determina del Dirigente del Settore 5 della Provincia di Avellino n° 139 del 21.01.2025;
- Fonte di finanziamento
 Fondi PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - nell'ambito della Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";
- Durata del procedimento
 La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, è prevista pari a 4 (quattro) mesi dall'invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara, conformemente all'Allegato I.3 al Codice

I.3) Invio della lettera d'invito e pubblicazione dell'esito di gara

La presente lettera d'invito è inviata a mezzo della piattaforma https://suaprovinciaavellino.traspare.com/.
L'esito di gara, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 90 del Codice, sarà pubblicato, per estratto o integralmente, su:

- Albo Pretorio on line e Profilo committente della Provincia di Avellino – Stazione Unica Appaltante;
- Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione delegante;
- Piattaforma di e-procurement suaprovinciaavellino.traspare.com;
- Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

I.4) Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Unica Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi, derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Unica Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio della presente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I.4.1) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
e. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
f. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
g. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei

requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.4.2) Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

SEZIONE II
DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

II.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a. la presente lettera di invito-disciplinare di gara;
b. gli elaborati del progetto esecutivo e, in particolare, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza e coordinamento ed il cronoprogramma;
c. le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa ovvero l'Allegato 0 – Manuale operativo di gara;
d. tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI in relazione alla Modulistica e agli atti comunque denominati adottati dall'Amministrazione delegante.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://trasparenza.provincia.avellino.it/Trasparenza-FE/ → 'Bandi di gara e contratti' e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo:

https://trasparenza.provincia.avellino.it/Trasparenza-FE/ → Bandi di gara e contratti
Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.
L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.
In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nella normativa e nei suelencati documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Lettera di invito-disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Manuale operativo gara telematica (ALLEGATO 0);
5. Altri documenti allegati alla lettera di invito-disciplinare di gara.

La SUA e l'Amministrazione delegante si riservano la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

II.2) Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ovvero attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano la presente lettera d'invito-disciplinare di gara ed i relativi allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma suaprovinciaavellino.traspare.com nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti con valore integrativo della presente lettera

d'invito- disciplinare di gara e sul sito istituzionale con collegamento alla piattaforma di negoziazione. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico richiedente. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

II.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

a. all'aggiudicazione;
b. all'esclusione;
c. alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
d. alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
e. all'attivazione del soccorso istruttorio;
f. al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
g. alla richiesta di offerta migliorativa;
h. al sorteggio di cui all'articolo 21;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE III
OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto del presente appalto consiste nell'affidamento dell'*<<APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUEVALLONE SAN VITO – SAN LORENZO>>*.

Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

I lavori sono da effettuarsi nel territorio di Avella (AV) come meglio specificati nel progetto allegato alla presente.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "A CORPO" e trova applicazione la revisione dei prezzi contrattuali così come prevista dalla normativa vigente, *art. 60 del Codice* e, secondo quanto esplicitamente riportato nel Capitolato speciale di appalto.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo quanto riportato negli elaborati progettuali e conformemente alle prescrizioni previste nei Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, *ai sensi dell'art. 57, comma 2, e art. 83, comma 2, del Codice*.

III.2) Importo a base d'appalto, suddivisione in lotti, categorie delle lavorazioni e della progettazione

Importo complessivo a base d'appalto:		**€ 758.666,66 + IVA**
di cui	a) **per lavori A CORPO** (soggetto a ribasso) di cui **€ 143.513,55** per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del Codice)	**€ 741.654,55 + IVA**
	b) **per oneri inerenti ai piani di sicurezza** (non soggetti a ribasso)	**€ 8.512,11 + IVA**
	c) **per progettazione e servizi** (soggetto a ribasso)	**€ 8.500,00 + IVA**

CPV prevalente: 45246100-4 - Costruzione di argini fluviali
CPV secondario: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	**II**	SI	**560.950,71**	74,78	**prevalente**	SI
Opere di ingegneria naturalistica	OG13	**I**	SI	**189.215,95**	25,22	**scorporabile**	SI
			Importo complessivo lavori	**750.166,66**	**100,00**		

Tabella delle categorie di lavorazioni

Categoria d'opera	ID	Grado di complessità	Importo lavori (€)	Compenso (€)
Idraulica - Opere di bonifica e derivazioni - Sistemazione di corsi d'acqua	**D.02**	**0,45**	750.166,66	8.500,00
			Importo complessivo progettazione	**8.500,00**

Tabella delle categorie di progettazione

Progettazione	€ 8.500,00
Servizi	€ 0,00
Progettazione e servizi	**€ 8.500,00**

L'importo per la progettazione esecutiva posto a base di gara è comprensivo della sola CASSA. Esso è stato calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 15 e dell'Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il progetto dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 41 e all'Allegato I.7.
La prestazione principale della progettazione è quella relativa alla Categoria Idraulica D.02.
Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e verificabile e per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. Il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni di pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc. richiesti dall'Amministrazione provinciale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi all'art. 58, comma 2, del Codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.
A norma dell'art. 41, comma 14, del Codice, non sono soggetto a ribasso sia gli oneri della sicurezza che i costi della manodopera. In relazione a quest'ultimi, *ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice,* la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL del settore EDILE. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione provinciale. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire all'Amministrazione provinciale la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo per i seguenti motivi:
- l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
- precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.

III.3) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

La durata dell'appalto (progettazione+esecuzione) è fissata in totali 180 (centottanta) giorni.

Il tempo utile per ultimare la progettazione esecutiva è pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento emesso dal RUP *ovvero* decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna del servizio.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice si può procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n° 77/2021 convertito in Legge n° 108/2021, è riconosciuto all'appaltatore il c.d. "premio di accelerazione" determinato per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale secondo gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (*oggi art. 126 comma 2 del Codice)*, alle seguenti condizioni:

- sia stato approvato dall'Amministrazione provinciale il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo, dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
- il valore del premio sia contenuto nei limiti delle risorse destinate per "imprevisti" nel quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile (e perciò senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore).

Rapportandosi ai criteri di calcolo della penale all'art. 113-bis, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 (*oggi art. 126, comma 2, del Codice*), il premio di accelerazione è pari a:

$$PA = Inc \times p‰ \times gg.$$

dove PA è il premio di accelerazione, Inc è l'importo netto contabilizzato per i lavori eseguiti e collaudati, p‰ è la misura giornaliera della penale di ritardo fissata in contratto (compresa tra lo 0,6‰ e l'1‰) e gg. sono i giorni di anticipata ultimazione.

In ogni caso PA non può superare complessivamente né il 20% dell'importo netto contrattuale (corrispondente all'importo netto dei lavori collaudati) né la somma disponibile per "imprevisti" secondo il quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto entro i predetti limiti, da cui: (10% × Inc) ≥ PA ≤ Imprevisti.

III.4) Revisione prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 60, comma 1, del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di cui all'art. 60, comma 3, del Codice così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

III.5) Modifiche del contratto in fase di esecuzione

III.6) Contabilità, pagamenti, anticipazione e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appalto è computato "A CORPO". La contabilità dei lavori sarà effettuata così come previsto negli atti di gara.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

a. all'aggiudicazione;
b. all'esclusione;
c. alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
d. alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
e. all'attivazione del soccorso istruttorio;
f. al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
g. alla richiesta di offerta migliorativa;
h. al sorteggio di cui all'articolo 21;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al *20%* dell'importo contrattuale secondo quanto prescritto nel medesimo articolo.

SEZIONE IV
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione, ovvero, il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione non sia in grado di dimostrare attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all'art. 66 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al successivo punto VI.
Ai sensi dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), dell'Allegato I.1 al Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in forma singola o associata, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente documento.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, come meglio indicato nel seguito.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il

ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE e delle successive è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

SEZIONE V
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla SUA e/o all'Amministrazione delegante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SUA e/o all'Amministrazione delegante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre clausole di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione provinciale negli ultimi tre anni.
E' escluso dalla gara l'operatore economico che non accetti le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e non rispetti lo stesso, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
E' escluso dalla gara l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai fini della partecipazione, in ogni caso, il concorrente deve assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice, e precisamente:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Valgono, altresì, tutte le clausole di esclusione previste per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'art. 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, riportate nel seguito.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo n° 77/2021, convertito in Legge 108/2021, **sono esclusi dalla gara** gli operatori economici non in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con gli obblighi nei confronti dei disabili di cui alla Legge 68/1999.
Sono esclusi, *altresì,* gli operatori economici che non si obbligano, al momento della presentazione dell'offerta, di assicurare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una quota pari almeno al 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il predetto requisito è obbligatorio ed è comprovato dal concorrente, *a pena di esclusione*, sotto forma di dichiarazione d'impegno resa nella forma di cui all'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Per l'applicazione delle predette disposizioni, si faccia riferimento all'art. 5 delle "*Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*", adottate con Decreto 07/12/2021 e pubblicate sulla GURI n° 309 del 30/12/2021.
Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del Decreto Legislativo n° 77/2021, convertito in Legge 108/2021, **sono esclusi dalla gara,** gli operatori economici che hanno violato gli obblighi di cui al comma 3, del citato articolo 47, nei limiti del

periodo d'interdizione (di dodici mesi) previsto da detta norma. *In particolare,* il succitato comma 3, dell' articolo 47, prescrive l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Il concorrente deve dichiarare se rientra o meno tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 del D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006.
In caso affermativo, allega alla documentazione di gara una copia digitale dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione, *ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Decreto Legislativo n° 77/2021, convertito in Legge 108/2021*, costituisce **causa di esclusione dalla gara.**
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021.

SEZIONE VI
REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

VI.1) Requisiti di idoneità professionale
Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) **iscrizione alla C.C.I.A.A.** (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza di cui all'Allegato II.11 del Codice per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
 Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

VI.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale
Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale:

a) possesso delle attestazioni SOA per le Categorie OG8 – Classe II e OG13 – Classe I;
 Ai fini della comprova, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2, del medesimo Allegato.
A norma dell'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essi siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Ai fini del possesso della SOA e della qualificazione degli operatori economici si rinvia a quanto prescritto dal succitato Allegato II.12 al Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Si precisa, comunque, che in caso di ricorso al subappalto qualificante il medesimo è consentito nei limiti indicati nella precedente pertinente SEZIONE.

Requisiti di progettazione

Nel caso in cui l'operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come esecutore, dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico-professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 66, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 66, comma 1 del Codice.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 66, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera d) dell'art. 66, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, di cui il concorrente intende avvalersi;
- l'associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023 o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera d) dell'art. 66, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, applicando le disposizioni dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

In sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008).

Come chiarito dall'Ad. Plen. del Cons. Stato (sentenza n. 13/2020), il professionista esterno incaricato del progetto non rientra né nella figura del concorrente né in quella dell'operatore economico e, di conseguenza, non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Infatti, l'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 precisa che in caso di appalto integrato "gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati".

In ogni caso, il medesimo progettista, indicato o associato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

Requisiti di ordine generale per i professionisti

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'inesistenza dei requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando il modello DGUE allegato alla presente lettera d'invito-disciplinare di gara.

Requisiti di idoneità professionale dei progettisti

Al/i professionista/i coinvolto/i sono richiesti i seguenti requisiti:

a. requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare:
 - i professionisti singoli o associati devono avere i requisiti indicati all'art. 34, comma 1, del medesimo allegato;

- le società di professionisti devono avere i requisiti indicati all'art. 35, comma 1, del medesimo allegato tutte le lettere;
- le società di ingegneria devono avere i requisiti indicati all'art. 36 del medesimo allegato;
- gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura devono avere i requisiti indicati all'art. 37 del medesimo allegato;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE devono avere i requisiti indicati all'art. 38 del medesimo allegato.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b. [*per tutte le tipologie di società e per i consorzi*] iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza di cui all'Allegato II.11 del Codice o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Al gruppo di lavoro sono richiesti i seguenti requisiti:

a. il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di progettazione esecutiva:
 - Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli architetti o degli ingegneri;
 - abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale;
b. il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n° 81/2018.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità economica e finanziaria dei progettisti

1. Avere un *fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura*, di cui all'art. 100, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, *negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara*, per un **importo non inferiore a 2 volte l'importo a base di gara** e, quindi, almeno pari a **€ 17.000,00**.

Tale requisito è richiesto per le seguenti ragioni: per la natura specialistica dei servizi professionali di che trattasi in relazione a entità, complessità e specificità dell'appalto per la cui esecuzione è necessaria la dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e del principio di proporzionalità economica dei requisiti stessi rispetto al valore a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di ditta individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- in alternativa mediante una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti

1. Aver eseguito, *nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, per un **importo almeno pari ad un terzo di quello di ciascuna categoria d'opera** riportata nella seguente tabella:

Categoria d'opera	ID	Grado di complessità	Importo lavori (€)	Compenso (€)	Coefficiente	Importo minimo richiesto (€)
Idraulica	**D.02**	**0,45**	750.166,66	8.500,00	1/3	250.055,55

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto*", si stabilisce che l'individuazione dei "lavori analoghi" è comunque determinata in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con Delibera n° 417 del 15/05/2019.
Si chiarisce che vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o per un periodo inferiore in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico), ovvero, in ossequio al principio del *favor partecipationis*, la parte dei servizi svolta e ultimata nel decennio di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al decennio di validità. Quindi, i servizi non ancora ultimati nel decennio di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati neanche per la parte di essi già svolta nel decennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per "servizi ultimati" valutabili ai fini dei requisiti di gara non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio ed il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel decennio di validità, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nel termine decennale, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto, la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.
La comprova del requisito è fornita:

- in caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi eseguiti per committenti privati, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante esegue d'ufficio le necessarie verifiche tramite gli ordini professionali, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Avere utilizzato, *nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*, un *numero medio annuo di personale tecnico* **non inferiore a quello occorrente** per l'espletamento delle prestazioni da eseguire.

Il numero minimo di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è di n. **3** (**tre**) **unità** comprendenti le seguenti figure professionali che costituiranno il gruppo di lavoro, precisando che vi può essere coincidenza tra professionisti:

ITEM	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	REQUISITI
1	Progettista architettonico	- Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli architetti o degli ingegneri - abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale
2	Progettista strutturale	- Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli architetti o degli ingegneri - abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale
3	Progettista degli impianti	- requisiti previsti dalla normativa vigente per la redazione e sottoscrizione dei pertinenti elaborati - abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale

4	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	- tecnico abilitato quale coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo V del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5	Giovane professionista (n caso di raggruppamento)	- titolo di studio idoneo all'attività da svolgere - abilitazione all'esercizio della professione da meno di 5 anni

I concorrenti devono attestare la presenza, nel gruppo di lavoro, dei suddetti professionisti ed il possesso da parte degli stessi dei requisiti sopra indicati. Si precisa che l'effettiva composizione del gruppo di lavoro dovrà essere indicata in sede di offerta.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti, il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, l'elenco nominativo dei professionisti, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n°445/2000 (oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), ove indicare i dati anagrafici e professionali dei soli soggetti firmatari del progetto e degli altri atti tecnici da produrre per i servizi in appalto (e, perciò, esclusi i collaboratori, i coordinatori, i consulenti e coloro che non firmano gli elaborati tecnici), la posizione di ciascuno di essi nella struttura dell'offerente e le rispettive prestazioni loro assegnate. Nel predetto elenco, altresì, devono essere indicati gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica (unica per tutto il gruppo di lavoro) incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; per le società di ingegneria va indicato anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di servizi eseguiti per committenti privati, si acquisisce alternativamente:

- originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR n° 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione eseguita;
- copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con privati e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate.

Requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecnica e professionale in caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda)
In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo restando che ciascun partecipante al raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si impegna a realizzare.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n°36/2023 devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 al Decreto Legislativo n° 36/2023, in qualità di progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato U.E. di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

VI.3) Indicazioni sui requisiti speciali dei raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

a) Il possesso delle certificazioni SOA per le Categorie OG8 – Classe II e OG13 – Classe I devono essere soddisfatte da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/aggregazione di retisti/GEIE anche da costituire, relativamente alle prestazioni che sono dagli stessi eseguite.
 I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante/Amministrazione delegante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
 Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 20, del Codice, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.
 L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
 A norma dell'art. 68, comma 12, del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo ha/hanno i requisiti di cui al citato art. 68, può/possono raggruppare altre imprese (c.d. cooptate) qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella presente lettera d'invito-disciplinare di gara, a condizione che la somma dei lavori attribuiti a queste ultime cumulativamente non superi il 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.
 Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice.
 Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

VI.4) Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

a) Il possesso delle certificazioni SOA per le Categorie OG8 – Classe II e OG13 – Classe I devono essere soddisfatte:
 - per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del Codice, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
 - per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, computando i requisiti cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

 I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 68, comma 4, del Codice, i consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d), del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), del Codice è tenuto anch'esso a

indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

SEZIONE VII
AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi di uno o più operatori economici ausiliari. A norma del comma 4, dell'art. 104, del Codice, l'avvalimento può essere utilizzato anche al solo fine di migliorare la propria offerta.
Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, devono essere direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento ATI.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione ~~o a migliorare l'offerta del concorrente, o se l'avvalimento serve ad entrambe le finalità~~.
~~Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti~~.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

L'ausiliario deve:

a. possedere i requisiti previsti dalla SEZIONE V e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. possedere i requisiti i di cui alla SEZIONE V oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SUA o dell'Amministrazione delegante, pena l'esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SUA o l'Amministrazione delegante procede a segnalazione all'Autorità (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per

consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.
Ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.
Il contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 104 del Codice, è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente documento.
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, comma 1, del Codice deve riportare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

SEZIONE VIII
SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Nel rispetto del medesimo articolo, la cessione del contratto è nulla ed è, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
I lavori subappaltabili sono esclusivamente i seguenti:

- quelli previsti per la categoria prevalente OG8 senza limiti d'importo ma comunque entro il limite del 49,99% dell'importo previsto per la medesima categoria;

Le predette restrizioni di subappalto sono altresì correlate all'esigenza dell'Amministrazione provinciale di:

- rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali atteso che il contesto territoriale ove eseguire l'appalto, da considerarsi in ambito esteso, è caratterizzato da fenomeni delinquenziali di ordine storico, economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità organizzata e, pertanto, vanno contrastati con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione;
- rafforzare il controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra l'Amministrazione provinciale e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte;
- considerare le specifiche caratteristiche dell'appalto di rilevante difficoltà tecnica e in particolar modo la natura altamente specialistica delle attività da svolgere nonché la complessità esecutiva delle opere (strutturali, impiantistiche, speciali) da realizzare per le quali sono richieste capacità e competenze professionali e imprenditoriali non comuni e/o componenti di particolare contenuto tecnologico.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (*c.d. subappalto a cascata*), in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, sono individuate nelle leggi dello Stato.
Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2), lettera b) e c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2), lettera b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 119 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione delegante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L' Amministrazione delegante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.*
L'attività di progettazione non può essere subappaltata fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare, a terzi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione.

SEZIONE IX
ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la **esclusione** dalla procedura di gara.

IX.1) Valutazione di impatto criminale
I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n° 3/2007.

IX.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007
Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007.

IX.3) Codice di comportamento - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Protocollo di legalità
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento della Provincia di Avellino e dell'Amministrazione delegante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei medesimi Enti, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e, ove esistente, del Protocollo di legalità sottoscritto con la competente Prefettura.
Il concorrente, in fase di partecipazione, ha l'onere di prendere visione integrale dei suddetti documenti pubblicati sul sito della Provincia di Avellino e dell'Amministrazione delegante di cui alla SEZIONE I. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di sottoscrivere detti documenti.

IX.4) Clausole relative al finanziamento
Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalle Amministrazioni di cui alla SEZIONE I né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta.
Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione provinciale secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

IX.5) Clausole di esecuzione relative a fondi a valere sulle risorse PNRR e PNC

Il concorrente in caso di aggiudicazione deve garantire in caso di assunzioni le quote di occupazione giovanile e femminile già precisate nella precedente SEZIONE V.

IX.5.1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

L'articolo 47, comma 3, del Decreto Legislativo n° 77/2021, convertito in Legge 108/2021, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione provinciale, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la mancata produzione, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali. In tale ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione, le penali applicabili consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

IX.5.2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione provinciale, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nella presente lettera di invito-disciplinare di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione di penali, previste dal comma 6 dell'art. 47, che consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

SEZIONE X
GARANZIA PROVVISORIA

Non dovuta ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice.

SEZIONE XI
SOPRALLUOGO

Il sopralluogo delle aree oggetto di intervento è obbligatorio tenuto conto che ai fini dell'affidabilità delle offerte di gara, in relazione alla natura delle prestazioni in appalto, è necessario che le stesse siano formulate, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita *in loco* preordinata a conoscere lo stato di fatto del sito di lavoro e tutte le condizioni locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori nonché sulle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Considerato che i luoghi di lavoro sono liberamente accessibili e perciò non occorre la presenza di un assistente, il concorrente deve eseguire il sopralluogo in proprio e rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di presa visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.
Detto sopralluogo è ad esclusiva cura del concorrente che ne attesta, in sede di offerta, l'avvenuto espletamento. In caso di mancata dichiarazione, il concorrente viene escluso dalla gara.
Non sono previsti sopralluoghi congiunti né il rilascio di attestazione da parte della stazione appaltante.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
I luoghi sono comunque ispezionabili autonomamente, qualora l'operatore economico abbia intenzione di effettuare una visita in maniera autonoma.

SEZIONE XII
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, *a pena di esclusione*, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00 (€ settantasette/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
Ai fini del pagamento, il CIG da indicare è B54655063A.

SEZIONE XIII
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE suaprovinciaavellino.traspare.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	**25.02.2025**	**8:30**
0	Scadenza della gara - Creazione degli archivi informatici, firma digitale e termine ultimo perentorio di invio degli archivi informatici (amministrativo ed economico)	**03.03.2025**	**Entro le 8:30**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.4.
Le imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
In ogni caso, il concorrete deve seguire le indicazioni e prescrizioni nonché regole tecniche/informatiche riportate nel predetto "ALLEGATO 0".
In ogni caso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, le offerte:

a. non conformi ai documenti di gara;
b. ricevute oltre i termini indicati nella lettera d'invito-disciplinare di gara o nell'invito con cui si indice la gara;
c. in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d. considerate anormalmente basse;
e. presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f. il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono altresì esclusi i concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

XIII.1) Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' **"OFFERTA"** è composta dai seguenti archivi informatici:

A. **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;

B. **OFFERTA TECNICA**;

C. **OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati ovvero si uniforma alle indicazioni riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).
Per ogni ulteriore specifica in tema di modalità di partecipazione e funzionamento della Piattaforma si rinvia integralmente all'allegato documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).
Le imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla SUA tramite la Piattaforma così come riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI.
Tutta la documentazione da produrre compresa quella da inserire nel FVOE deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità dell'offerta fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tempo ed economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla SUA di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito

della richiesta, la SUA comunica all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Detta operazione potrà essere svolta in Piattaforma tramite la funzionalità "RETTIFICA OFFERTA" come meglio precisato nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0). Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

SEZIONE XIV
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tempo ed economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tempo ed economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, ~~della garanzia provvisoria,~~ del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui alla SEZIONE IX della presente lettera d'invito-disciplinare di gara;
- non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n° 642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n° 955 del 30/12/1982).

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La SUA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tempo ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

In caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui alla presente SEZIONE.

SEZIONE XV
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la documentazione richiesta nel seguito, secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0. Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE e dichiarazioni integrative;
3) ~~garanzia provvisoria;~~
4) Copia contributo ANAC;
5) documentazione in caso di avvalimento di cui alla SEZIONE XV.3;
6) documentazione per i soggetti associati di cui alla SEZIONE XV.4;
7) attestato di sopralluogo.

Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del Codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

8) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

XV.1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione alla gara è redatta secondo l'allegato MODELLO 1. Nel caso in cui non venga utilizzato il MODELLO 1 è necessario che vengano dichiarati tutti gli elementi riportati nel medesimo.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla SUA e all'Amministrazione provinciale la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio~~; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta~~). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione provinciale o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20;
- di assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice, e precisamente:
 a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati alla SEZIONE IX;
- ***[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del Codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]***
 - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
 - di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 15 % e a quella femminile una quota di 15 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, dal Protocollo di legalità, dal PTCT adottato dall'Amministrazione provinciale indicati alla precedente SEZIONE V e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscriverli e ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla SEZIONE XXVII.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/05:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, Allegato B e al Decreto Legislativo n. 117/17, articolo 82.

DGUE (Modello 2), preferibilmente in formato nativo digitale, reso e sottoscritto:
- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- in caso di avvalimento, da ciascuna impresa ausiliaria;
- in caso di imprese cooptate, dalle medesime.

L'operatore economico potrà compilare il DGUE, messo a disposizione dalla SUA tra gli atti di gara in formato pdf, di cui alla Determina n. 164/2023 dell'AGID. Per la compilazione si rinvia a quanto precisato nel Comunicato datato 11/07/2023 dell'AGID ad oggetto <<Comunicato riguardante l'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri", che correda le "Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" del 31 luglio 2021">> disponibile al seguente link https://www.shorturl.at/shortener.php. Per la compilazione si rinvia a quanto precisato nella nota prot. 6212 del 30/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" disponibile al seguente link https://shorturl.at/hjwC9.
Il DGUE deve essere riferito a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice indicando il nominativo e i dati anagrafici compreso il Codice Fiscale dei singoli soggetti. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2, e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e

art. 98, comma 3, lett. f), del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero firmando digitalmente.

Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE (Modello 2BIS) in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., tramite la compilazione del MODELLO 2BIS. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE".

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC

Attestazione SOA

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Oppure

Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:

- denominazione della SOA;
- numero dell'attestazione;
- data rilascio;
- data scadenza triennale e quinquennale;
- categorie e classifiche;
- estremi della certificazione di qualità;
- nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e del/i direttore/i tecnico/i.

~~*OVVERO IN CASO DI CONCORRENTE SPROVVISTO DI SOA*~~

~~**Dichiarazione di cui al DGUE comprovante il possesso dei requisiti tecnico organizzativi** ai sensi dell'art. 28, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, firmata digitalmente dal legale rappresentante. La dichiarazione deve fare espresso riferimento a lavori eseguiti, pubblici o privati, di tipologia analoga ai lavori previsti dalla presente lettera d'invito-disciplinare di gara, ovvero ricadenti nella categoria scorporabile e deve contenere i seguenti elementi:~~

- ~~importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara non inferiore all'importo della categoria OG11 di cui alla precedente pertinente SEZIONE;~~
- ~~costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;~~
- ~~adeguata attrezzatura tecnica.~~

~~La dichiarazione può essere resa anche compilando gli appositi campi del DGUE (Parte IV: Criteri di selezione, Sezione C: Capacità tecniche e professionali).~~

Per opere finanziate in tutto o in parte dal PNRR o PNC e per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti

Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021).

~~**Attestazione di presa visione dei luoghi**~~

XV.2) Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. n. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle

gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

XV.3) Documentazione in caso di avvalimento
L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) ~~il PassOE dell'ausiliaria;~~
2) la dichiarazione di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice (Modello 3);
3) il contratto di avvalimento.

XV.4) Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, recanti l'elencazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, l'aggregazione di retisti partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

 a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'offerta tempo ed economica.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la SUA, nel tramite del RdP e del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'ANAC) all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

SEZIONE XVI
OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la documentazione richiesta nel seguito, secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0.
L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma i seguenti documenti:

- **Offerta tecnica**, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana e predisposta secondo quanto previsto nel presente paragrafo, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
 In sede di offerta tecnica sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Non sono ammesse varianti.
 L'offerta tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto a base d'appalto.
 L'offerta tecnica dovrà comprendere la seguente documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi:
 - **fascicolo composto da massimo 40 facciate in formato A4** con trattazione di tutti i criteri (copertina e sommario esclusi) contenente la relazione, suddivisa per criteri, di quanto ritenuto utile a fornire una completa esplicazione della proposta migliorativa;
 - **elaborati grafici, composti da massimo 8 facciate in formato A2** con trattazione di tutti i criteri contenente piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, foto rendering e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa;
 - **computo metrico globale**, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto;
 - **quadro sinottico** delle migliorie proposte.

 A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata o che possa palesarne o anticiparne i contenuti.
 I concorrenti devono descrivere ogni prestazione che forma il complesso dell'offerta tecnica all'interno di uno specifico dei precedenti criteri per consentire una valutazione certa ed univoca di ogni componente in esame; è consentito, a soli fini espositivi, trattare uno stesso argomento in più paragrafi, purché sia espressamente chiarito nella narrazione che quanto indicato è oggetto di valutazione per un'altra materia.
 Nel caso in cui la trattazione di uno stesso argomento dell'offerta tecnica generi ambiguità di attribuzione, essendo riconducibile a più paragrafi della relazione senza che vi sia un esplicito riferimento, la valutazione verrà ricondotta al paragrafo per il quale è previsto il punteggio minore.

 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:
 In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e.

La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della commissione. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi alla presente lettera d'invito-disciplinare di gara e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.
Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.
Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per l'Amministrazione provinciale.
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto; la relativa progettazione che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione provinciale, rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione provinciale;
- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione provinciale;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC, nonché l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie proposte.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni eventuale autorizzazione da parte di altre amministrazioni sovracomunali se dovute.
Si precisa che:

- nessun onere di progettazione o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione provinciale da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità, nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto, la commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato.

SEZIONE XVII
OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la documentazione richiesta nel seguito, secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0.
L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma i seguenti documenti:

- **Offerta tempo ed economica**, *a pena di esclusione*, redatta in lingua italiana e predisposta secondo il MODELLO B allegato alla presente lettera di invito-disciplinare di gara, sottoscritto con firma digitale. L'offerta tempo ed

economica riporta il **ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara** comprensivo dei costi della manodopera per un totale di **€ 741.654,55**, **al netto degli oneri della sicurezza**, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allineandosi con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, così come precisato nella nota illustrativa al citato Bando tipo, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Si precisa che:

a) detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;
b) in tema di costi della manodopera, in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati nella presente lettera d'invito-disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tenuto conto di quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023, al fine di accelerare i tempi dell'aggiudicazione, l'operatore economico allega, altresì:
 - nel caso in cui applichi un CCNL differente da quello indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele e apposita documentazione a supporto ai sensi dell'art. 11, del Codice;
 - una relazione con la quale il concorrente illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Nel caso di ribasso con meno di due cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero.

Saranno ammesse solo offerte che non superino l'importo a base d'asta.

L'offerta tempo ed economica deve contenere anche il **ribasso percentuale (max 10%) sul tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto** ed il **ribasso percentuale (max 10%) sull'importo per la progettazione e per i servizi posto a base di gara** per un totale di **€ 8.500,00**, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale.

L'offerta tempo ed economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, *a pena di esclusione*, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 65 del Codice.

L'offerta tempo ed economica deve essere sottoscritta digitalmente, *a pena di esclusione*, anche dalle eventuali imprese cooptate.

L'operatore economico inserisce, inoltre, sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- **cronoprogramma delle attività** in forma di diagramma di Gantt-Pert da rappresentare su un foglio in formato A2 al massimo;
- **relazione tecnica** che illustri le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.
 La relazione dovrà specificare le modalità organizzative proposte dall'offerente atte a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere nei tempi offerti. Non saranno prese in considerazione riduzioni dei tempi che non siano analiticamente suffragate dal contenuto tecnico della relazione, ovvero che appaiano artificiose o non sufficientemente dimostrate e motivate.
 Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto i concorrenti dovranno tenere conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- **computo metrico estimativo globale**, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate,

con riferimento all'intero appalto. L' importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (quindi già ribassato) dal concorrente nella propria offerta (MODELLO 6); in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta (MODELLO 6) e, in caso di aggiudicazione, sarà compito dell'Amministrazione provinciale chiedere le necessarie correzioni al computo;

- **analisi dei nuovi prezzi** se presenti.

La documentazione sopra citata deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, la documentazione sopra citata deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, essa deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 65 del Codice.
La documentazione sopra citata deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

SEZIONE XVIII
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

XVIII.1) Criterio di aggiudicazione
L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta tempo ed economica è effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione con i relativi punteggi massimi:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta tempo per i lavori	5
Offerta economica lavori	10
Offerta economica progettazione	5
TOTALE	**100**

XVIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi dell'art. 50 del Codice.
Il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta tempo ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante con i relativi punteggi massimi.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Punteggio massimo del sub criterio	Punteggio massimo del criterio
A	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte alle opere progettate, in relazione alla realizzazione degli argini ed alla regimazione delle acque nell'area in dissesto (allo stato in continua evoluzione). Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere.	***A.1*** Valore funzionale degli interventi migliorativi o integrativi proposti dal concorrente e coerenti col progetto posto a base di gara volte ad un miglioramento delle opere per la mitigazione del rischio, la regimentazione delle acque, la funzionalità idraulica delle opere, la stabilità e la sicurezza delle opere.	25	**35**
		A.2 Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali, da provare anche con schede tecniche, utili a migliorare la resistenza, la durabilità e la funzionalità degli interventi anche in considerazione della natura dell'opera.	10	

B	Manutenzione e gestione dell'opera. Programmazione delle lavorazioni.	***B.1*** Soluzioni integrative o aggiuntive al piano di manutenzione del progetto posto a base di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: • soluzioni migliorative in termini di materiali ecocompatibili a parità di risposta prestazionale o superiore con materiali standardizzati nella pratica costruttiva; • proposte integrative relative alla manutenzione, volte ad assicurare la piena efficienza e funzionalità dell'opera nel suo complesso, con indicazione della durata, della frequenza anche post operam; • misure finalizzate al mantenimento nel tempo ovvero all'incremento dei livelli di sicurezza delle opere di progetto, anche con riferimento ai CAM. Il miglioramento può comprendere la implementazione di sistemi di monitoraggio quali a titolo esemplificativo un piano di monitoraggio, un sistema di monitoraggio e controllo del sistema di mitigazione.	30	**35**
		B.2 Miglioramenti in relazione alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, con riferimento alle fasi di realizzazione, all'organizzazione del cantiere e agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nonché alla minimizzazione delle interferenze con le attività	5	
C	Clausole di premialità.	***C.1*** Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 15%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni.	2	**10**
		C.2 Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 15%, relativamente alla componente di lavoro femminile.	4	
		C.3 Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000.	4	
D	Offerta tempo per i lavori.	-	-	**5**
E	Offerta economica per i lavori.	-	-	**10**
F	Offerta economica per la progettazione.	-	-	**5**
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE				**100**

Tabella di valutazione

XVIII.3) Valutazione delle offerte tecniche

La commissione esaminerà le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi con il metodo aggregativo - compensatore che consiste in:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni criterio/sub criterio;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (valore espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque);
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, in misura proporzionale (valore espresso alla seconda cifra

decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque);

- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun criterio/sub criterio.

I punteggi così rideterminati saranno espressi alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.
A seguito dell'esame delle offerte tecniche, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta tempo ed economica, i concorrenti i cui punteggi non siano pari o superiore alla soglia dei 40 punti su 85 (soglia di sbarramento).
I coefficienti, variabili tra 0 ed 1, saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) – ANAC), sulla base della seguente scala di misurazione:

- Coefficiente 0,00	nel caso in cui l'offerta tecnica non contenga proposte migliorative;
- Coefficiente da 0,01 a 0,20	nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere SCARSO;
- Coefficiente da 0,21 a 0,35	nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere INSUFFICIENTE;
- Coefficiente da 0,36 a 0,50	nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere MEDIOCRE;
- Coefficiente da 0,51 a 0,65	nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere SUFFICIENTE;
- Coefficiente da 0,66 a 0,75	nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere DISCRETO;
- Coefficiente da 0,76 a 0,90	nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere BUONO;
- Coefficiente da 0,91 a 1,00	nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere ECCELLENTE.

XVIII.4) Valutazione delle offerte tempo ed economiche

Offerta tempo per i lavori

L'offerta tempo per i lavori è costituita dal ribasso percentuale (max 10%) sul tempo utile posto a base di gara per ultimare i lavori compresi nell'appalto.
Il punteggio da attribuire al ribasso percentuale sul tempo si calcola applicando la seguente formula:

$$P_i = 5 \times R_i / R_{max}$$

dove
P_i=punteggio da attribuire;
R_i= ribasso offerto;
R_{max}= ribasso più alto offerto.
Il punteggio da attribuire è espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Offerta economica per i lavori

L'offerta economica per i lavori è costituita dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, al netto degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere.
Il punteggio da attribuire al ribasso percentuale sul prezzo si calcola applicando la seguente formula:

$$P_i = 10 \times R_i / R_{max}$$

dove
P_i=punteggio da attribuire;
R_i= ribasso offerto;
R_{max}= ribasso più alto offerto.
Il punteggio da attribuire è espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Offerta economica per la progettazione

L'offerta economica per la progettazione è costituita dal ribasso percentuale (max 10%) sull'importo per la progettazione e per i servizi posto a base di gara, indicato in cifre e in lettere.
Il punteggio da attribuire al ribasso percentuale sul prezzo si calcola applicando la seguente formula:

$$P_i = 5 \times R_i / R_{max}$$

dove
P_i=punteggio da attribuire;
R_i= ribasso offerto;
R_{max}= ribasso più alto offerto.

Il punteggio da attribuire è espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

XVIII.5) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Codice, può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Per i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo n° 81/2008.

Sarà esclusa l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'Allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea". La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione Europea.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", *per quanto compatibili.*

XVIII.6) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, *avendo ottenuto il punteggio totale più alto*, verrà ritenuta *economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto*, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, l'Amministrazione delegante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori in parola se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara

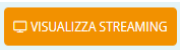
SEZIONE XIX
COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione della documentazione amministrativa è effettuata normalmente da un seggio di gara anche monocratico composto abitualmente dal responsabile del procedimento presso la SUA, da personale della SUA ed eventualmente dell'Amministrazione delegante.
La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata. La nomina avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed la stessa è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto nonché nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice anche in qualità di presidente.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

SEZIONE XX
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **03.03.2025, alle ore 9.00**.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma prima della data fissata, stante le modalità totalmente telematiche di espletamento della stessa.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
La pubblicità delle sedute può essere garantita mediante streaming della stessa che avviene mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica.
In particolare, ciascun operatore, che ha presentato un'offerta, potrà visionare la diretta streaming al seguente link: https://suaprovinciaavellino.traspare.com/employees/tenders?filtered=1 cliccando la relativa icona  disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara.
Chiunque altri fosse interessato alle operazioni di gara potrà seguire le stesse collegandosi alla Piattaforma e cliccando la relativa icona 

disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara, previa identificazione.

SEZIONE XXI
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile della Procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c. attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
d. disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi a seguito della valutazione della documentazione amministrativa.

SEZIONE XXII
VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE TEMPO ED ECONOMICHE

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata a norma dell'art. 51 del Codice.
La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede, con l'eventuale supporto della SUA durante le sedute pubbliche, all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice, con l'eventuale supporto della SUA per il solo uso della Piattaforma, rende visibile ai concorrenti, in modalità del tutto telematica:

a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della SUA, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 gg. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste alla SEZIONE III.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La SUA comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste alla SEZIONE II.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla precedente SEZIONE i ribassi offerti.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.
L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui alla successiva SEZIONE, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile della Procedura di gara, che procede agli adempimenti connessi alla verifica dell'anomalia.

SEZIONE XXIII
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito/disciplinare di gara. Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a tre in mancanza vale quanto precisato nel seguito ovvero che ci si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento *avvalendosi della commissione giudicatrice*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il Responsabile Unico del Procedimento, nel tramite del Responsabile della Procedura di gara, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

SEZIONE XXIV
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione delegante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Anche dopo l'aggiudica, è in ogni caso facoltà dell'Amministrazione delegante non stipulare il contratto d'appalto in forza dell'art. 17, comma 6, del Codice.
ll RUP procede, con il supporto del Responsabile del procedimento di gara, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A norma dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione, esaminata la proposta di aggiudica e se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, all'esito positivo della verifica di possesso dei requisiti prescritti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC~~, ad incamerare la garanzia provvisoria~~.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e ss.mm.ii.).
Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.
In ogni caso, a norma dell'art. 55, comma 2, del Codice non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.
Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'art. 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, fino al 31/12/2023 trova applicazione l'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, secondo cui *"…a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;…"* e, pertanto, è possibile "ex lege" procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) dell'Allegato I.1 del Codice, *in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione provinciale ~~— o con atto pubblico notarile informatico — o mediante scrittura privata — o, in caso di procedura negoziata, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014~~.*
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la SUA dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità, la SUA ovvero l'Amministrazione delegante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Tuttavia, la SUA ovvero l'Amministrazione delegante si riserva comunque la facoltà di stipulare il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato ove ritenute congruenti con le finalità dell'appalto e con le particolari contingenze di mercato ove variate rispetto a quelle originarie, previa adeguata motivazione.
Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione delegante, pena la decadenza dell'affidamento:

- garanzia cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 53 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice.

SEZIONE XXV
ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
La SUA consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 36, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. L'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".
A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Leggen°241/1990. Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione (Modello AA) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

SEZIONE XXVI
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Salerno.

SEZIONE XXVII
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.
Titolare del trattamento per la SUA è l'Ing. Alessio Nicolino, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.
Titolare del trattamento per l'Amministrazione provinciale è l'Arch. Giuseppina Cerchia, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.
I dati potranno essere comunicati a:

- personale della SUA e dell'Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o personale in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla SUA e all'Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge n° 241/1990 (e ss.mm.ii.).

La SUA consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del d. lgs. n. 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".
A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n° 241/1990.

* * * *

I dati personali sono raccolti e trattati dalla SUA e dall'Amministrazione delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.
Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.
Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la SUA e l'Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati non sono diffusi.
I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della SUA e dall'Amministrazione delegante.
L'interessato, ovvero il concorrente, gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- *richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla SUA e all'Amministrazione delegante di dati personali che lo riguardano;*
- *ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- *richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- *ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- *opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

Il Responsabile del Procedimento di gara	Il Dirigente Settore 5
Ing. Alessio Nicolino	f.to Arch. Giuseppina Cerchia

ALLEGATI:

- MODELLO 1 - Domanda di partecipazione alla gara
- MODELLO 2 - DGUE
- MODELLO 2 BIS - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE
- MODELLO 3 - Dichiarazione titolare effettivo
- MODELLO 4 - Dichiarazione familiari conviventi
- MODELLO 4 BIS - Dichiarazione familiari conviventi maggiorenni
- MODELLO 5 - Dichiarazioni ai sensi della normativa antimafia
- MODELLO 6 - Clausole speciali e dichiarazioni sostitutive
- MODELLO 7 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- MODELLO 8 - Accesso agli atti dell'offerta tecnica
- MODELLO B - Offerta tempo ed economica
- ALLEGATO 0 - Manuale operativo gara telematica
- Elaborati progettuali in un unico archivio zip

ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP – Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione provinciale
- RdP – Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione provinciale (SUA e CUC)
- SERVIZIO DELEGATO – Si intende la SUA Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino
- SERVIZIO COMPETENTE – Si intende l'amministrazione di cui alle premesse
- CODICE – Decreto Legislativo n° 36/2023
- PRECEDENTE CODICE – Decreto Legislativo n° 50/2016 per le parti ancora vigenti
- CODICE DEL TERZO SETTORE – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
- PIATTAFORMA – suaprovinciaavellino.traspare.com
- CCIAA – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione
- Autorità – ANAC
- FVOE – Fascicolo Virtuale Operatore Economico
- SOA – Società Organismo di Attestazione
- DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
- CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale
- AGID – Agenzia per l'Italia Digitale
- CAM – Criteri Minimi Ambientali
- C.C. – Codice civile